

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.2	Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa

FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA
FONDO MEZZANINE FINANCING

REGOLAMENTO OPERATIVO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
ART. 4 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	9
ART. 5 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO	9
ART. 7 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI	11
ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI	12
ART. 9 – SOGGETTO GESTORE	16
ART. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	17
ART. 12 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	18
ART. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO.....	20
ART. 14 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	21
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	22
ART. 16 – ISPEZIONI E CONTROLLI	22
ART. 17 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	23
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI.....	23

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 539 del 6.12.2011, ha istituito, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, il "Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il *Mezzanine financing*" avente una dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000, ed individuato Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, quale Ente strumentale e soggetto in house della Regione Calabria a cui affidare la gestione del suddetto Fondo.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, attraverso l'impiego di risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013, ha istituito un unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria", a carattere "rotativo", derivante dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall'incorporazione del Fondo "Mezzanine financing".

In esecuzione della richiamata DGR n. 53 dell'11.02.2013, con DDG n. 2259 del 03/03/2014, recante «POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 7.1.3 - DGR n. 53 del 11/2/13 "Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Approvazione dell'Accordo di Finanziamento» è stato istituito il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, attraverso un Fondo di Partecipazione di cui al Regolamento (CE) 1083/2006 e al Regolamento (CE) 1826/2006 e smi.

Fincalabra, con nota prot. 2470 del 27.03.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive al n. 108507/SIAR, ha illustrato la consistenza finanziaria dei Fondi Controgaranzia e Mezzanino alla data del 26.03.2014 e sulla base dell'ipotesi di ripartizione dei fondi residui sui singoli SIF previsti dal Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria è stata assegnata una dotazione di Euro 25.638.000,00 per il Fondo Mezzanino.

La costituzione di tale unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria" consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire in maniera più tempestiva ed efficace nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario ed opportuno apportare modifiche e/o integrazioni ai diversi strumenti finanziari previsti dal Fondo unico ed alla relativa, differente, allocazione delle risorse finanziarie tra gli stessi.

L'intervento concerne l'attuazione della Linea 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013. La Linea di intervento sostiene i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi (venture capital, seed capital, ecc.) e ad ampliare la diversificazione di prodotti finanziari delle imprese.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese; in particolar modo, intende agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la concessione di una particolare tipologia di strumento di finanziamento a medio-lungo termine, il finanziamento mezzanino, a fronte di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria.

Il finanziamento mezzanino o debito mezzanino, di origine anglosassone, in inglese *mezzanine financing* o *mezzanine finance*, rappresenta uno strumento finanziario innovativo, congeniale al fabbisogno finanziario di un gran numero di piccole e medie imprese relativamente consolidate ed in fase di espansione, le cui prospettive presentano elementi di sufficiente solidità economica e finanziaria.

Esso rappresenta uno strumento finanziario utilizzato per incrementare il livello di leva finanziaria ed è rivolto in particolar modo ad imprese caratterizzate da una stabilità nella generazione prospettica di flussi di cassa generati dal capitale operativo (*free cash flows*), la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore (*mezzanine player*) tanto il rimborso del capitale quanto la sua remunerazione alle condizioni richieste.

Il *mezzanine financing* rappresenta uno strumento finanziario ibrido che, in linea teorica, si colloca in una posizione intermedia, in termini di rischio e conseguentemente di costo, fra il capitale di debito

(*senior debt*) ed il capitale di rischio (*equity*). Tale posizione intermedia deriva dal fatto di essere, in forme e misure differenti, subordinato al debito senior in sede di rimborso del finanziamento durante la gestione ordinaria dell'impresa e/o in caso di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale dell'impresa finanziata.

Uno degli aspetti più caratteristici del finanziamento mezzanino è proprio la subordinazione (o postergazione) del debito mezzanino rispetto ai tradizionali finanziamenti del debito. E' essenzialmente per tale caratteristica di postergazione che il finanziamento mezzanino viene di norma definito "debito junior" in contrapposizione al debito tradizionale definito, pertanto, "debito senior".

Nell'eventualità di liquidazione, fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, la regola generale prevede infatti che il creditore mezzanino, per il fatto di essere subordinato, sia soddisfatto in maniera residuale rispetto ai senior. In sostanza, le entrate ricavate dalla liquidazione dell'attivo dell'impresa insolvente devono essere utilizzati, fino al totale soddisfacimento, per il rimborso dei creditori senior; il creditore junior può così ottenere un rimborso parziale o totale del proprio capitale solamente nel caso vi siano disponibilità residue.

Inoltre, le caratteristiche di subordinazione della componente di debito fanno del mezzanino uno strumento funzionale e non concorrente rispetto al debito senior, in virtù del migliore *standing* creditizio che l'impresa finanziata trae, non solo dalla "certificazione" di un terzo operatore professionale, o dal maggiore potere contrattuale verso le banche connesso alla disponibilità di fonti finanziarie alternative, ma anche, più concretamente, dai maggiori attivi, eventualmente liquidabili a favore dei creditori senior, che la copertura del mezzanino permette di finanziare: ne consegue, quindi, oltre la disponibilità aggiuntiva di risorse di tipo mezzanino in sé, anche un miglioramento delle condizioni di accesso al debito senior bancario.

Per il sistema economico e finanziario italiano, ed ancor di più per quello calabrese, caratterizzati da una bassa capitalizzazione, scarsa propensione all'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci di capitali, eccessivo ricorso all'autofinanziamento o ancor di più all'indebitamento bancario a breve, lo strumento del *mezzanine financing*, con la sua peculiarità tecnica, può costituire un'opportunità, un'alternativa finanziaria a quelle già esistenti, inserendosi nel quadro complessivo della strumentazione più tradizionale a supporto della crescita e dell'espansione dell'impresa.

In un contesto di congiuntura economica negativa, che ha indotto il sistema bancario, tenuto conto del maggiore rischio percepito e misurato dal rating nonché dai rigidi requisiti patrimoniali dettati dagli accordi di Basilea 2, a ridurre la concessione di prestiti, uno strumento quale il finanziamento mezzanino può certamente mostrare ulteriori caratteri di fruibilità, in grado di rafforzare la struttura del passivo dell'impresa e ottimizzare le fonti finanziarie aziendali.

Il potenziale vantaggio differenziale, rispetto al credito senior bancario, nel coprire quote di fabbisogno finanziario aziendale da questo non soddisfatte, risiede prevalentemente nella maggiore flessibilità, caratteristica, questa, centrale dello strumento finanziario e fattore critico di successo nello scenario attuale. Laddove, per esempio, la banca si trova a compensare il maggiore rischio sopportato – sia nei confronti della singola impresa affidata che a livello di portafoglio complessivo, con una richiesta di maggiori garanzie reali e l'applicazione di standard di accesso al credito più restrittive, sovente sulla base di criteri caratterizzati da eccessiva rigidità ed automazione – il *mezzanine player*, soprattutto se di emanazione pubblica, può fronteggiare il medesimo rischio con meccanismi di gestione più flessibili. Questi, anziché vincolare a priori e indiscriminatamente le imprese target alla presentazione di garanzie, ricorre a specifiche clausole contrattuali (*covenants*) a tutela del finanziamento concesso, con l'effetto di subordinare la concessione del credito non ad una indifferenziata dotazione di *asset* reali fungibili come garanzia, quanto alla specifica capacità dell'impresa di generare risultati prospettici duraturi e compatibili con la sostenibilità del prestito.

Il finanziamento mezzanino si caratterizza per il fatto di poter intervenire a prescindere da garanzie reali rilasciate dall'impresa finanziata e, quindi, per l'assenza di garanzie reali a supporto del finanziamento rispetto alle forme tradizionali. Ciò permette all'impresa beneficiaria di *mezzanine finance* di non sottrarre capacità di indebitamento al rapporto con i creditori senior, intervenendo

quasi esclusivamente sulle capacità prospettiche di questa di realizzare i propri piani e di remunerare il finanziamento alle condizioni richieste.

In conclusione, tanto le imprese che abbiano già impegnati i propri asset a garanzia dei finanziamenti senior preesistenti quanto quelle di minori dimensioni e sprovviste di *collateral* (garanzie), ma con buone prospettive di crescita, possono, in virtù di tale strumento finanziario, ottenere più facilmente risorse finanziarie per lo sviluppo, altrimenti difficilmente reperibili.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31 luglio 2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004;
- Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione europea, pubblicati sulla G.U.U.E C 54/13 del 4 marzo 2006;
- Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione europea "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013";
- Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2007 - Decisione C(2007) 6322 e successivamente modificato dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2012 - Decisione C(2012) 9693;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24 aprile 2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16 settembre 2008 avente per oggetto: Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007", successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta regionale n. 24 del 28 gennaio 2010 e n. 169 del 27 febbraio 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009 che modifica la Deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 16 dicembre 2008 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 dell'8 aprile 2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII – Sistemi produttivi";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007/2013", così come approvato e modificato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011 che istituisce il "Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine financing", approva il Piano delle attività, individua Fincalabra S.p.A. quale soggetto in house della Regione Calabria a cui affidare in gestione il suddetto Fondo, approva il testo di Accordo di finanziamento Regione Calabria/Fincalabra S.p.A. predisposto ai sensi ed in conformità all'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli artt. 43 e 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. D.G.R. n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 - Fondo di Controgaranzia; D.G.R. n. 539 del 6 dicembre 2011 - Fondo Mezzanino. Atto di indirizzo", recante la creazione di un Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria attraverso la rimodulazione del Fondo di

Controgaranzia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, e l'incorporazione del Fondo "Mezzanine Financing";

- Nota del 21 febbraio 2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il *mezzanine financing*, per le sue particolari caratteristiche di strumento finanziario innovativo, è sostanzialmente rivolto ad imprese in possesso di ottimali parametri economico-finanziari, in grado di garantire flussi di cassa stabili e duraturi, tali da far fronte agli oneri connessi al rimborso ed alla remunerazione del finanziamento acquisito.

In generale, le potenziali imprese in favore delle quali è indirizzato lo strumento del finanziamento mezzanino sono:

- Imprese che operano in settori relativamente maturi, non soggetti a sensibili fluttuazioni;
- Imprese che godono di una posizione di *leadership* di mercato o comunque di una buona posizione di nicchia;
- Imprese dotate di un management esperto e qualificato, soprattutto nelle posizioni chiave di carattere operativo (direzione, produzione, marketing);
- Imprese i cui flussi di cassa non sono soggetti ad ampie e prolungate fluttuazioni, ed in grado di dimostrare il mantenimento di discreti margini di redditività anche in periodi di recessione;

- Imprese in possesso di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e la cui struttura del passivo lascia spazio per un possibile incremento della leva finanziaria

L'accesso al finanziamento mezzanino previsto dal presente Regolamento è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Imprese rientranti nella definizione PMI (microimpresa, piccole e medie imprese) di cui ai parametri previsti dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, recepiti con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) Imprese costituite nella forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata, già in possesso di organo di controllo interno/revisione o, qualora sprovviste, obbligate a dotarsi di tale organo nell'ipotesi di ammissione al finanziamento mezzanino;
- c) Imprese nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
- d) Imprese economicamente e finanziariamente sane e non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell'1 ottobre 2004);
- e) Imprese la cui unità produttiva oggetto di investimento sia ubicata nella regione Calabria. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile al finanziamento mezzanino, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- f) Imprese fortemente strutturate ed in grado di dimostrare, sia a consuntivo che in via prospettica, una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo (*free cash flows*), la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore tanto il rimborso del capitale quanto la sua remunerazione, secondo modalità e tempistica previsti nel presente Regolamento;
- g) Imprese costituite da almeno tre anni e che abbiano approvato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali;
- h) Imprese in possesso di tutti i seguenti parametri aziendali:
 - 1) Il risultato economico relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio più recente) deve essere positivo e la media aritmetica dei risultati economici relativi agli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati deve essere positiva;
 - 2) Il Margine operativo netto (EBIT) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato deve essere positivo;
 - 3) La media aritmetica del Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati deve essere positiva;
 - 4) L'indice, dato dal rapporto $[(\text{Capitale netto} + \text{Passività a medio-lungo termine}) / \text{Attività immobilizzate}]$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 0,90;
 - 5) L'indice, dato dal rapporto $(\text{Margine operativo lordo} / \text{Oneri finanziari})$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore a 2,50;
 - 6) L'indice, dato dal rapporto $[(\text{Debiti finanziari a m/l termine} + \text{Debiti finanziari a breve termine} - \text{Cassa e altre disponibilità liquide}) / \text{Valore della Produzione}]$ relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere inferiore a 0,80

Per la determinazione di tali parametri si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione riportato nella modulistica resa disponibile unitamente alla Domanda di finanziamento;

- i) Imprese non rientranti fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

- j) Imprese non rientranti tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca dei contributi;
- k) Imprese operanti nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente;
- l) Imprese in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- m) Imprese non destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

ART. 4 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono essere ammessi al finanziamento mezzanino previsto dal presente Regolamento, le imprese i cui programmi di investimento proposti riguardano attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento, con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “de minimis” (Allegato A) ed al Regolamento (CE) n. 800/2008 (Allegato B) ed in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria 2007/2013.

Sono comunque escluse dal finanziamento mezzanino:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

ART. 5 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al “Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine financing” di cui al presente Regolamento è pari ad € 25.638.000 a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa” dell'Asse VII “Sistemi produttivi” del POR Calabria FESR 2007/2013.

ART. 6 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO

A fronte di un programma di investimento da realizzarsi sul territorio regionale, l'intervento finanziario in favore dei Soggetti beneficiari è concesso nella forma di finanziamento mezzanino nella misura massima del 70 % delle spese complessive ritenute ammissibili.

Il finanziamento concedibile per singola impresa è fissato entro i seguenti parametri:

- 1) l'importo minimo del finanziamento è pari ad € 150.000, per cui il programma di investimento presentato e le spese ritenute ammissibili non possono essere inferiori ad € 214.286;
- 2) l'importo massimo del finanziamento è pari ad € 750.000;
- 3) le imprese, ove ritenuto opportuno, potranno richiedere l'intervento finanziario anche in misura inferiore rispetto alla misura massima richiedibile del 70 %;
- 4) l'importo massimo del finanziamento non potrà comunque essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

Finanziamento Mezzanino richiedibile $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l}]$
POR CALABRIA FESR 2007/2013 - FONDO MEZZANINE FINANCING

termine]

Il *mezzanine financing*, per sua stessa peculiarità e caratteristica tecnica, non è assistito da garanzie reali. Tuttavia, a sostegno e garanzia dell'operazione di finanziamento è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fidejussioni personali da parte di tutti i soci dell'impresa beneficiaria in essere alla data di presentazione della domanda.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla richiesta di cui al precedente punto, uno o più soci titolari di partecipazioni sociali fortemente minoritarie - ed a condizione che tali soci non ricoprano comunque cariche all'interno dell'organo amministrativo o di controllo della società - manifestino l'indisponibilità a rilasciare fideiussione personale, motivandone le ragioni, il Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 12 del presente Regolamento, si riserva, previa valutazione di merito, e ad insindacabile giudizio, di accettare a garanzia del finanziamento le sole fidejussioni personali di tutti gli altri soci.

A tutela del finanziamento concesso, sono previsti i *covenants*, ovverosia clausole legali, vincoli e obblighi specifici da inserire nel contratto di finanziamento, finalizzati a garantire la capacità creditizia dell'impresa finanziata e la capacità di produrre flussi di cassa adeguati e tali da garantire il rimborso del finanziamento.

I *covenants* hanno, in generale, la finalità di costituire vincoli all'agire dell'impresa durante la vita del finanziamento, ed in particolar modo impedire al management dell'impresa finanziata di porre in essere operazioni che possano generare una negativa alterazione della situazione finanziaria dell'impresa target e conseguentemente alterare, o peggio ancora mettere a rischio, la capacità della stessa impresa finanziata di servire il debito contratto. In caso di violazione di tali clausole, il *mezzanine player* avrà la facoltà di risolvere il contratto e revocare il finanziamento mezzanino concesso.

I *covenants*, da inserire nel contratto di finanziamento, potranno essere richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- a) mantenimento dei livelli patrimoniali e/o finanziari entro prefissati range;
- b) protezione dal compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria;
- c) protezione da eventuali variazioni dell'assetto proprietario e di controllo;
- d) protezione da asimmetrie informative

La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di 36 ed un massimo di 96 mesi, a cui potrà essere aggiunto un periodo di preammortamento "tecnico" necessario per portare la scadenza della prima rata alle scadenze fisse ed un periodo di preammortamento "effettivo" della durata massima di 24 mesi. Il periodo di preammortamento dovrà comunque essere compatibile con le date di ultimazione del programma di investimento ed erogazione del finanziamento.

La remunerazione del finanziamento mezzanino verrà determinata applicando un tasso di interesse fisso, parametrato all'Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread pari a 200 *basis points* (2 punti percentuali).

Gli aiuti previsti dal presente finanziamento mezzanino potranno essere concessi secondo le seguenti modalità alternative:

- a) mediante la concessione di aiuti a titolo di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013;
- b) mediante la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, ed in particolar modo ai sensi degli artt. 28 e 29 del medesimo Regolamento

L'intensità dell'aiuto connessa al finanziamento mezzanino, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di interesse avente un valore inferiore rispetto al valore medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario per analoghe operazioni di finanziamento.

L'intensità dell'aiuto verrà calcolata dal Soggetto gestore sulla base della rilevazione trimestrale dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari ed utilizzati periodicamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro, ai fini della legge sull'usura.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore medio del tasso effettivo globale come risultante al precedente punto per analoga operazione di finanziamento ed il tasso di interesse fisso del finanziamento mezzanino (Euribor 3 mesi, maggiorato di 2 punti percentuali).

I Soggetti beneficiari dovranno garantire la copertura finanziaria della residua percentuale delle spese non coperte dal finanziamento mezzanino, attraverso il ricorso a risorse proprie e/o ad altri finanziamenti bancari.

Il *mezzanine financing* rappresenta, per sua peculiarità tecnica, un prestito subordinato o postergato, in virtù del quale il finanziatore mezzanino, definito creditore junior, è dotato di una posizione di subordinazione esclusivamente nei confronti di uno specifico creditore senior e, dunque, con riferimento ad un determinato ammontare di finanziamento.

Da ciò ne consegue che nei casi di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'impresa finanziata, intervenuti nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento mezzanino, il prestito subordinato consente a specifici creditori senior di ricevere in via primaria la propria quota di attivo e quella del finanziatore mezzanino fino al completo soddisfacimento delle proprie posizioni. In sostanza, le entrate ricavate dalla liquidazione dell'attivo dell'impresa insolvente saranno utilizzate, fino al totale soddisfacimento, per il rimborso dei creditori senior: i creditori junior potranno ottenere un rimborso parziale o totale del proprio capitale solamente nel caso vi siano disponibilità residue, e prima dei soci dell'impresa finanziata.

La finalità della subordinazione è di creare una categoria di creditori subordinati ai chirografari che rinunci spontaneamente ad avere i medesimi diritti di specifici creditori senior. In forza della clausola di subordinazione, prevista nel contratto di finanziamento, il creditore subordinato (creditore junior) da un lato rinuncia alla *par condicio* con gli altri creditori, e dall'altro condiziona tale rinuncia all'integrale soddisfacimento dei creditori senior. Ne consegue che la rinuncia opera come condizione sospensiva dell'obbligo di rimborso del finanziamento mezzanino.

Il *mezzanine financing*, nella fattispecie prevista nel presente Regolamento, è dotato di una posizione di subordinazione nei confronti di tutti i finanziamenti bancari a breve e/o a medio-lungo termine posti in essere dal sistema bancario, a qualsiasi titolo, con l'impresa beneficiaria, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento mezzanino. Tale posizione di subordinazione è espressamente riservata ai soli casi di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'impresa finanziata, intervenuti nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento mezzanino.

ART. 7 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento è, esclusivamente, finalizzato alla realizzazione dei seguenti investimenti:

A. Realizzazione di investimenti produttivi, attraverso:

- creazione di nuovi impianti produttivi;
- ampliamento di unità produttive esistenti;
- ammodernamento di unità produttive esistenti

A tal fine si considera:

- "nuovo impianto produttivo", il programma volto alla realizzazione di una nuova unità produttiva da parte di imprese già esistenti;
- "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso

stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);

- “ammodernamento”, il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico dell’impresa. Per “produttività” si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per “condizioni ecologiche legate ai processi produttivi” si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
- B. Acquisizione di servizi reali per l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa, strettamente correlati agli investimenti di cui al precedente punto A) del presente articolo;
- C. Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente correlati agli investimenti di cui al precedente punto A) del presente articolo

Il programma di investimento non può riguardare più di una sola unità produttiva e deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa ed indicati nella domanda di finanziamento.

Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda e dovrà essere ultimato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, e comunque compatibilmente con la durata del periodo di preammortamento.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il programma di investimento dovrà essere avviato entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Non saranno ammessi programmi di investimento che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006.

ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI

L’elenco delle spese ammissibili varia in funzione della tipologia di investimento da realizzare:

- Realizzazione di investimenti produttivi;
- Acquisizione di servizi reali per l’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa;
- Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Realizzazione di investimenti produttivi

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di finanziamento.

Tali spese riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi;
- b) suolo aziendale;
- c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- d) opere murarie e assimilate;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto oggetto dell’intervento finanziario richiesto;
- g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera a) sono ammesse nel limite del 5 % dell'investimento produttivo ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria, ai fini dell'ammissibilità, non possono eccedere il 2 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, fino ad un importo massimo di € 20.000;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale di cui alla lettera b) e le spese relative alle sistemazioni del suolo e indagini geognostiche di cui alla lettera c) sono ammesse nel limite complessivo del 10 % dell'investimento produttivo ammissibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 196/2008, l'acquisizione del suolo di cui alla lettera b) è ammissibile a condizione che: esista un nesso diretto fra l'acquisto del suolo e gli obiettivi del programma di investimento proposto; sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un tecnico abilitato, che attesti il valore di mercato del suolo;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
 - l'acquisto di edifici già costruiti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 196/2008, è ammissibile a condizione che: siano direttamente connessi e utilizzati conformemente alle finalità del programma di investimento proposto; sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un tecnico abilitato, che attesti il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti con conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita;
 - non è agevolabile un programma consistente esclusivamente nell'acquisto o nella realizzazione di un immobile e/o nella sola realizzazione di altre opere murarie;
 - le spese relative all'acquisto o alla realizzazione di un immobile sono ammissibili nel limite massimo del 70 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di spese strettamente funzionali al ciclo produttivo;
 - le spese per opere murarie ed assimilate sono ammissibili nel limite massimo del 40 % dell'investimento produttivo ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere strettamente funzionali al ciclo produttivo;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al finanziamento purché, alla data di presentazione della Domanda di finanziamento, siano già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'intervento finanziario o di un suo procuratore speciale, secondo l'Allegato 5, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), g) e h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di finanziamento, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, secondo

l'Allegato 5 e l'Allegato 6, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere b), g) e h), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse all'intervento finanziario limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

Acquisizione di servizi reali per l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa

Il finanziamento mezzanino è, nella fattispecie, indirizzato all'acquisizione di servizi reali per l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, purchè strettamente correlati alla realizzazione di investimenti produttivi, finalizzati a:

- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

Le spese per acquisizione di servizi reali per l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, sono ammissibili nel limite del 15 % dell'importo complessivo degli investimenti produttivi ritenuti ammissibili e, comunque, fino ad un importo massimo di € 50.000.

Le imprese possono, in particolar modo, acquisire servizi per:

- a) il miglioramento di prodotti, di processi e di nuovi metodi di produzione industriale, per esempio in termini di maggiore ecocompatibilità, miglioramento dell'efficienza energetica, miglioramento dell'informatizzazione dei processi;
- b) la definizione e lo studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, le modifiche di macchinari ed impianti produttivi esistenti;
- c) la realizzazione di prototipi e di modelli con moderne tecniche di assemblaggio e prototipazione rapida;
- d) lo studio e la verifica di nuove procedure organizzative per l'innovazione o la razionalizzazione dei cicli di lavorazione;
- e) la verifica delle conformità di prodotto a normative vigenti (Marcatura CE, PED, ecc.), a norme tecniche specifiche e a certificazioni volontarie (ISO, EMAS, Ecolabel);
- f) la realizzazione di analisi, prove, trattamenti, condizioni d'uso, campionature di nuovi prodotti e processi;
- g) il design e l'ecodesign dei prodotti/servizi esistenti o di nuova concezione;
- h) la tutela della proprietà industriale.

I costi ammissibili per l'acquisizione di servizi reali per l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa sono i seguenti, a condizione che risultino strettamente correlati alla realizzazione di investimenti produttivi:

- a) servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione, quali: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- b) spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ed in particolare:
 - tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Il finanziamento mezzanino è, nella fattispecie, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale e/o ad attività di sviluppo sperimentale, purchè strettamente correlati alla realizzazione di investimenti produttivi.

Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per “sviluppo sperimentale” si intende l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono, inoltre, ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Le spese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili nel limite del 30 % dell’importo complessivo degli investimenti produttivi ritenuti ammissibili e, comunque, fino ad un importo massimo di € 150.000.

I costi ammissibili per la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono i seguenti, a condizione che risultino strettamente correlati alla realizzazione di investimenti produttivi:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
- d) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, da determinare e rendicontare su base forfettaria nella misura massima del 20 % del totale dei costi diretti ammissibili di cui alle voci a), b), c), e);
- e) altri costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

In generale, relativamente alla realizzazione degli investimenti produttivi, all'acquisizione dei servizi reali per l'innovazione ed alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, non sono ammesse al finanziamento mezzanino le seguenti spese:

- le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno bancario intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dall'ammissibilità;
- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
- le spese che non sono riconducibili ad una delle categoria previste dal presente Regolamento;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di finanziamento;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
- le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
- le spese relative all'iva, imposte, tasse ed interessi passivi;
- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 800/2008, al Regolamento n. 1407/2013 ed al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

L'ammissibilità delle spese decorrerà dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

ART. 9 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011 che ha istituito il "Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine financing", ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare in gestione il suddetto Fondo.

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario, l'assistenza informativa e tecnica in favore dei soggetti proponenti, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di finanziamento.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande, quali stipula dei contratti con i soggetti beneficiari, erogazione dei finanziamenti, rendicontazione delle spese, monitoraggio e controllo degli interventi.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di valutazione delle Domande di finanziamento è a sportello ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti devono essere compilati esclusivamente on-line accedendo alla procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore.

La Domanda di finanziamento e la ulteriore documentazione richiesta da allegare in formato elettronico, devono essere sottoscritte mediante firma digitale e devono essere presentate, a partire dalle ore 9,00 del giorno 2 maggio 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo di pec indicato dal Soggetto gestore.

Ai fini dell'attribuzione del numero progressivo di protocollo, faranno fede gli estremi dell'invio della posta elettronica certificata (pec) da parte dell'impresa richiedente.

Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sui siti istituzionali e/o sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, è possibile richiedere informazioni agli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., e del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

A seguito delle verifiche effettuate sulla disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso o di disporre la chiusura dell'iniziativa di cui al presente Regolamento.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per accedere al finanziamento mezzanino previsto dal presente Regolamento, le imprese, indipendentemente dalla tipologia di investimento da realizzare, dovranno predisporre e presentare tutta la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di finanziamento, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 1;
- b) Business plan descrittivo, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2;
- c) Business plan numerico, elaborato secondo lo schema reso disponibile;
- d) Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella di presentazione della domanda, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali e con indicazione del codice Ateco relativo all'oggetto principale dell'attività, oppure, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in conformità allo schema reso disponibile;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 3;
- f) Copia dello Statuto sociale aggiornato, comprensivo, ove previsto, del relativo verbale di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
- g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- h) Copia dei Bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico;
- i) Situazioni contabili relative agli ultimi tre esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante);
- j) Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante);
- k) Risultanze di Centrale Rischi riferite agli ultimi 6 mesi;
- l) Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento. Costituisce titolo di disponibilità dell'unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all'ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
- m) Nell'ipotesi di realizzazione di nuovi fabbricati produttivi, di ampliamento di fabbricati produttivi preesistenti, o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
 - planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

- principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società proponente;
- n) Preventivi, computo metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere;
- o) Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 4), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento;
- p) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di un immobile esistente, secondo lo schema di cui all'Allegato 5;
- q) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'acquisto di brevetti e/o programmi informatici, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
- r) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*", redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 7 (ciò ove il finanziamento venga richiesto a titolo di "*de minimis*");
- s) Nell'ipotesi di acquisto di terreni e/o immobili, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti, a secondo dei casi: il valore di mercato del suolo e/o il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria; il valore del suolo rispetto al valore dell'immobile acquistato a corpo;
- t) Depliant/Brochure dell'impresa, se disponibile, e/o documentazione fotografica relativa alle principali aree aziendali;
- u) Copia di quant'altro ritenuto utile ai fini istruttori dall'impresa richiedente e, comunque, ove previsto successivamente alla pubblicazione del presente Regolamento, ulteriori dichiarazioni e/o prospetti richiesti dal Soggetto gestore secondo la modulistica resa disponibile sul proprio sito web.

Relativamente agli investimenti concernenti l'acquisizione di servizi reali per l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa e/o l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le imprese, per accedere al finanziamento mezzanino previsto dal presente Regolamento, dovranno predisporre e presentare la documentazione di seguito elencata:

- Specifici accordi di collaborazione, formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di collaborazione o di associazione anche temporanea tra le parti, qualora il piano di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sia proposto dai Soggetti beneficiari con università/centri di ricerca pubblici e/o privati.
Gli accordi (contratto o convenzione fra le parti, ecc.) non devono necessariamente essere formalizzati al momento della presentazione della Domanda: in tal caso è necessario che l'impresa proponente allegghi alla Domanda di finanziamento un impegno, sottoscritto congiuntamente dalle parti, alla formalizzazione dell'accordo a seguito dell'approvazione del progetto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante (o suo delegato) dei soggetti partner, con la quale si dichiara la misura di partecipazione al progetto di ricerca e le attività da svolgere;
- Relativamente allo sviluppo sperimentale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in cui il soggetto proponente stimi i redditi presunti generabili dall'ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, ai fini del calcolo della deduzione dei redditi medesimi così generati dai costi ammissibili;
- Preventivi relativi alle strumentazioni ed attrezzature;
- Preventivi relativi ai servizi di consulenza nonché curriculum dei consulenti medesimi;
- Preventivi relativi all'acquisizione di brevetti, know how acquisiti o ottenuti in licenza;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la specifica delle figure professionali impiegate nel progetto e dei rispettivi rapporti di impiego con il soggetto richiedente (lavoratori dipendenti/lavoratori non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali).

ART. 12 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO

L'istruttoria e la valutazione di merito delle domande presentate sono effettuate dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento) e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese maggiormente competitive.

L'istruttoria è effettuata dal Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di finanziamento o di completamento della stessa.

Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti), le stesse dovranno essere inviate al Soggetto gestore entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine la domanda di finanziamento sarà ritenuta decaduta.

Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le domande di finanziamento che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al finanziamento mezzanino da parte delle richieste sospese.

L'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente e del progetto presentato;
- 2) valutazione di merito, avente per oggetto:
 - la verifica della congruità e coerenza del progetto presentato con le attività e con le spese ammissibili;
 - l'analisi del business plan presentato e l'attendibilità delle ipotesi progettuali;
 - l'analisi tecnica, economico-finanziaria e di merito creditizio relativa all'impresa ed al programma di investimento proposto;
 - la verifica della capacità dell'impresa di dimostrare una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo (*free cash flows*), la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore tanto il rimborso del capitale quanto la sua remunerazione.

Le Domande di finanziamento che avranno superato la verifica formale (preliminare) saranno oggetto della successiva fase di valutazione di merito, la quale, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti, sarà effettuata in base ai seguenti criteri e parametri di valutazione:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Progetto di investimento	Coerenza del progetto di investimento proposto e funzionalità rispetto al processo produttivo/erogativo dell'iniziativa	da 0 a 15
Business plan	Qualità e completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico ed attendibilità delle ipotesi formulate	da 0 a 15
	Effetti attesi in termini di capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	da 0 a 10
	Posizionamento rispetto al mercato ed al territorio di riferimento	da 0 a 10
Valutazione economico-finanziaria	Valutazione di merito creditizio: - struttura patrimoniale - struttura economico-finanziaria - capacità di generare risorse finanziarie - prospettive reddituali nel tempo - sostenibilità finanziaria del progetto imprenditoriale	da 0 a 50
TOTALE		0 - 100

Legenda:	
Si riportano di seguito i parametri di riferimento utilizzati dal Soggetto gestore per l'attribuzione dei punteggi	
da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 15	0: nullo; 3: scarso; 6: insufficiente; 9: sufficiente; 12: buono; 15: ottimo
da 0 a 50	0: nullo; 10: scarso; 20: insufficiente; 30: sufficiente; 40: buono; 50: ottimo

La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 30 punti.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario le Domande di finanziamento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

Il Soggetto gestore, ove ritenuto opportuno ai fini istruttori, si riserva la facoltà di effettuare un colloquio con il management aziendale e/o di effettuare un sopralluogo presso la struttura aziendale interessata al programma di investimento, finalizzati all'acquisizione di ulteriori informazioni e/o di elementi utili ai fini della valutazione di merito.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui sono riservate le seguenti funzioni: a) deliberare sulle singole domande di finanziamento presentate dalle imprese proponenti ed istruite dal Soggetto gestore; b) monitorare e valutare il funzionamento del Fondo *Mezzanine financing*; c) fornire supporto tecnico-consultivo al Soggetto gestore relativamente alle diverse fasi caratterizzanti l'attività di gestione del Fondo *Mezzanine financing*.

Il Comitato di valutazione, nominato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, sarà composto da tre componenti, di cui:

- un componente scelto tra i Dirigenti del Dipartimento Attività Produttive e con funzioni di Presidente del Comitato;
- due componenti designati dal Soggetto gestore, di cui uno scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari ed uno scelto, mediante selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nei settori di interesse del Fondo.

Il Dipartimento Attività Produttive potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari, che sostituirà il Presidente del Comitato di valutazione nei casi di temporanea assenza e/o impedimento.

Il Soggetto gestore, entro 7 giorni dalla data della delibera del Comitato di valutazione, comunica all'impresa richiedente, e per conoscenza alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di finanziamento con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

ART. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO

Al termine delle positive valutazioni di merito effettuate dal Soggetto gestore e della delibera ammissione al finanziamento mezzanino, le imprese ritenute ammissibili all'intervento finanziario dovranno stipulare apposito contratto di finanziamento con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, alla realizzazione del programma di investimento, all'erogazione del finanziamento, alla rendicontazione delle spese ed al rimborso del finanziamento.

L'erogazione avverrà in massimo tre tranches, di cui:

- a) la prima, di importo pari al 30 % del finanziamento, a titolo di anticipazione;
- b) la seconda, di importo pari al 40 % del finanziamento, a fronte della rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 60 %, iva esclusa, dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso;
- c) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla correttezza della documentazione e dei documenti di spesa prodotti, sulle autocertificazioni fornite e sulla conformità delle spese sostenute rispetto al programma di investimento ammesso.

A seguito di esito positivo di tale verifica, il Soggetto gestore, ad esclusione dell'ipotesi di richiesta a titolo di anticipazione, erogherà il finanziamento mezzanino in funzione dello stato di avanzamento del progetto.

Ai fini della rendicontazione a stato di avanzamento, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura di acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione di spesa rendicontata deve risultare quietanzata per almeno il 60 % dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso.

L'impresa, entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento e dall'avvenuto sostenimento dell'intero importo di spesa, e comunque entro e non oltre il termine del 15 novembre 2015, dovrà produrre al Soggetto gestore:

- Rendicontazione finale delle spese sostenute;
- Breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato;
- Quant'altro previsto nel contratto di finanziamento

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate anche mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate.

Qualora l'importo delle spese rendicontate ed ammissibili dovesse risultare inferiore all'importo del programma di investimento ammesso, il finanziamento verrà proporzionalmente ridotto.

In tutti i casi le fatture dovranno essere annullate con apposizione di timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo regionale per il sostegno alle PMI - Mezzanine financing - Linea di Intervento 7.1.3.2 - POR Calabria FESR 2007/2013*".

Il finanziamento mezzanino dovrà essere rimborsato, a scelta dell'impresa proponente, in un periodo compreso tra un minimo di 36 ed un massimo di 96 mesi, e comunque secondo la tempistica ritenuta congrua dal Soggetto gestore in fase istruttoria. E' previsto un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 24 mesi, a cui potrà essere aggiunto un periodo di preammortamento "tecnico" necessario per portare la scadenza della prima rata alle scadenze fisse.

Il rimborso avverrà mediante pagamento posticipato di rate trimestrali (alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) o semestrali (alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre) a scelta dell'impresa proponente, e comunque secondo la cadenza periodica ritenuta congrua dal Soggetto gestore in fase istruttoria.

Le specifiche modalità di erogazione, rimborso e rendicontazione saranno indicate in sede di comunicazione di ammissione e disciplinate nel contratto di finanziamento.

ART. 14 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché nel contratto di finanziamento, sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella Domanda di finanziamento e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento;
- b) segnalare tempestivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale revoca del finanziamento concesso, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;

- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 15, lettera c), assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso ed entro i termini stabiliti;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- g) annullare tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto dell'attestazione di spesa e della domanda di pagamento, con apposito timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata per l'erogazione della quota/del saldo del prog. n. - Fondo regionale per il sostegno alle PMI - Mezzanine financing - Linea di Intervento 7.1.3.2 - POR Calabria FESR 2007/2013*";
- h) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- i) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- j) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- k) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il finanziamento

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento si intenderà risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia al programma di investimento;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
- c) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento e previsti nel contratto di finanziamento, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
- d) mancata realizzazione del programma di investimento in misura almeno pari al 70 % del costo complessivo del programma ammesso;
- e) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento, nel quinquennio successivo alla concessione del finanziamento;
- f) cumulo degli aiuti di cui al presente Regolamento con altri aiuti a valere sulle stesse spese, sotto qualsiasi forma, ivi compresi interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 il contratto di finanziamento, previa specifica valutazione, qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 14, nonché per ritardato o mancato pagamento, anche parziale, della seconda rata rimasta insoluta.

In caso di risoluzione del finanziamento già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito con le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di finanziamento.

Il finanziamento mezzanino potrà essere proporzionalmente rideterminato qualora il programma sia stato realizzato parzialmente, comunque nei limiti in precedenza indicati, sempre che ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Regolamento e dagli obiettivi sostanziali del progetto medesimo.

ART. 16 – ISPEZIONI E CONTROLLI

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento del finanziamento concesso, potranno effettuare, in qualsiasi

momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sul finanziamento concesso.

ART. 17 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In conformità con quanto previsto dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto beneficiario del finanziamento mezzanino è tenuto a:

- apporre sui beni, le cui spese vengono presentate a rendicontazione, le etichette che devono indicare in modo chiaro e indelebile il logo dell'Unione Europea, il codice del progetto, il numero di registrazione nel registro degli inventari del beneficiario, l'indicazione del programma;
- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante un'operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.

Copia integrale del presente Regolamento, della Domanda di finanziamento, della modulistica e dei relativi allegati è resa disponibile sul sito internet del Soggetto gestore al seguente indirizzo www.fincalabra.it.

Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta ai seguenti riferimenti:

- Fincalabra S.p.A.: tel. 0961/770775; e-mail: mezzanino@fincalabra.it

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, unitamente al Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.